

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Michele Morone, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 12 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante US Massese 1919 Srl), LUIGI MONTERISI (Presidente del collegio sindacale US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' US MASSESE 1919 Srl (nota n. 4508/991pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto in data 2 maggio 2008 dal Procuratore Federale nei confronti:
-del sig. Nicola Ferrara, amministratore unico e legale rappresentante della US Massese 1919 Srl per violazione di cui all'art. 8 , comma 1, CGS, per avere sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.vi.so.c. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici e per violazione di cui all'art.85, lett. B) par. V NOIF per mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- del sig. Luigi Monterisi, Presidente del Collegio Sindacale della US Massese 1919 Srl per violazione di cui all'art.8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.vi.so.c. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici;

- della US Massese 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 2 CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del Collegio Sindacale

Esaminata la memoria 9 maggio 2008 depositata in atti dalla difesa dei deferiti

Ascoltato il difensore dei deferiti, il Presidente della US Massese 1919 Srl sig. Nicola Ferrara ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con l'irrogazione delle sanzioni della inibizione per mesi otto al sig. Nicola Ferrara, della inibizione per mesi sei al sig. Luigi Monterisi e della ammenda di euro 20.000,00 con diffida alla US Massese 1919 Srl

Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della comunicazione con cui la Segreteria della Co.vi.so.c. ha rilevato l'omesso pagamento nei termini stabiliti da parte della U.S. Massese 1919 srl del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 e per i contenuti della dichiarazione non veritiera datata 28 gennaio 2008 trasmessa dalla Società alla Co.vi.so.c. attestante il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti (per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007)

Preso atto dei contenuti della memoria difensiva depositata in atti dai soggetti deferiti con la quale si assume che non sarebbe stata violata alcuna norma poiché tutto quanto

verificatosi sarebbe stato *determinato da un disguido prontamente ed autonomamente sanato.*

Rilevato che, in effetti, la Società deferita ha commesso un errore nel pagamento delle ritenute IRPEF determinato dal fatto che fino al mese di dicembre del 2007 sui modelli F 24 non era richiesta l'indicazione del mese di riferimento del versamento delle ritenute IRPEF e che tale mancata indicazione poteva indurre facilmente in errore

Ritenuto che le suddette considerazioni su quanto accaduto non possono però escludere la responsabilità del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale della US Massese che, peraltro, di fatto, nella stessa memoria difensiva confessano il proprio inadempimento;

Valutato che, oltre all'inadempimento consistente nel mancato tempestivo pagamento delle ritenute IRPEF va presa in considerazione la attestazione non veritiera depositata presso la Co.vi.so.c. che, però, proprio per le considerazioni sopra esposte, va inquadrata come comportamento privo di ogni connotazione dolosa dei deferiti

Appreziate le attenuanti del caso nella determinazione delle sanzioni da irrogare ai deferiti, la cui responsabilità può in conclusione essere definita come semplice "culpa in vigilando"

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni della inibizione per mesi quattro al sig. Nicola Ferrara, della inibizione per mesi tre al sig. Luigi Monterisi e della ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) con diffida alla US Massese 1919 Srl.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 12 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(286) - RECLAMO DELLA SOCIETA' USD NISCEMI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-NISCEMI DEL 5.5.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 49 del 24.4.2008 – (Campionato di Promozione).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti;

PREMESSO CHE

- Con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 23.4.2008 e pubblicato in data 24.4.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Sicilia rigettava, in quanto inammissibile, il reclamo proposto dalla società USD Niscemi in merito alla irregolare posizione del calciatore Buccheri Salvatore – appartenente alla medesima società– nella gara del 05.04.2008 disputata tra l'odierna reclamante e la società USD NOTO e valevole per il Campionato Regionale di Promozione;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società USD Niscemi deducendo che
  - o il reclamo alla CDT era stato fatto pervenire a mezzo telefax solamente alle ore 13.00 del 07.04.2008 in quanto il medesimo telefax del C.R. Sicilia era

- malfunzionante, tanto è vero che la medesima reclamante aveva tentato di farlo pervenire più volte, ma con esito negativo, già nelle ore antecedenti;
- o in ogni caso, il reclamo era pervenuto alla CDT solamente con un'ora di ritardo, e pertanto non poteva reputarsi violata la normativa dettata in materia di abbreviazione dei termini e di celerità dei procedimenti, atteso altresì che la stessa reclamante aveva anche provveduto ad inoltrare il proprio reclamo sia alla società controinteressata sia alla CDT con due distinte lettere raccomandate inviate in data 07.04.2008 dopo le ore 17.00;
  - o nel merito, il calciatore Buccheri Salvatore aveva disputato la gara *de qua* in posizione irregolare, in quanto doveva ancora scontare un turno di squalifica;
- In forza di quanto sopra, l'odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse annullata la delibera della CDT del C.R. Sicilia di cui al C.U. n. 49 del 23.04.2008, pubblicato in data 24.04.2008, con contestuale rimessione degli atti e del merito del procedimento alla CDT;
- All'odierna udienza, per la società USD Niscemi è comparso il difensore che si è riportato alle argomentazioni di cui al reclamo.

\* \* \* \* \*

Il reclamo proposto dalla USD Niscemi a Codesta Commissione Disciplinare Nazionale è infondato e deve pertanto essere respinto.

A tal fine occorre rilevare che, secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 67/A pubblicato in data 25.02.2008 e relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai comitati regionali e delegazioni provinciali o distrettuali *"...gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale a norma dell'art. 46 comma 3, C.G.S. dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte oltre al versamento della relativa tassa.L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.."*

Tali termini e la relativa procedura – che non prevede l'invio per via telefax come unico modo di attivazione del reclamo - devono ritenersi perentori ed inderogabili, in quanto dettati al fine di garantire da un lato la celerità delle decisioni durante la predetta fase dei Campionati e dall'altro i diritti di difesa delle società controinteressate.

Orbene, dagli atti risulta che l'odierna reclamante abbia inviato a mezzo telefax il proprio reclamo alla CDT solamente alle ore 13.00 del 07.04.2008, e quindi con un'ora di ritardo rispetto al termine perentorio stabilito dalla suddetta normativa.

A ciò si aggiunga che dagli atti non risulta in alcun modo che l'odierna reclamante abbia inviato, nel termine di cui sopra, il proprio reclamo – attinente al giudizio davanti alla CDT - alla società USD Noto, con ciò configurandosi un'ulteriore violazione della predetta normativa.

A nulla valgono le due lettere raccomandate effettuate dall'odierna reclamante, inoltrate verso le ore 17.00 del 7.4.2008, poiché la lettera raccomandata non è prevista come mezzo idoneo per la comunicazione del reclamo alle controparti in regime di abbreviazione dei termini, in ragione dei tempi incompatibili con la rapidità di tali provvedimenti.

Pertanto, il reclamo doveva e deve ritenersi inammissibile e ben ha fatto la CDT a reputarlo tale.

Tale motivo rende del tutto irrilevante e superfluo l'esame del merito del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(298) - RECLAMO DELLA SOCIETA' SS SCORDIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCORDIA-D'ANNUNZIO DEL 20.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 50 del 2.5.2008 – (Campionato di 1^ Categoria).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti;

PREMESSO CHE

- Con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 30.04.2008 e pubblicato in data 02.05.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla società ASD D'Annunzio in merito alla irregolare posizione del calciatore Monteleone Claudio – appartenente alla Società SS Scordia – nella gara del 20.04.2008 disputata tra l'odierna reclamante e la medesima società ASD D'Annunzio e valevole per il Campionato Prima Categoria, girone F, Play-Off ed infliggeva alla SS Scordia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società SS Scordia deducendo che nel procedimento di I° Grado, la società ASD D'Annunzio non aveva inviato copia del proprio reclamo alla stessa società SS Scordia e che pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale non poteva pronunciarsi d'ufficio su un reclamo inammissibile per violazione della procedura prevista in materia di reclami.
- In forza di quanto sopra, l'odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società ASD D'Annunzio e che fosse annullata la delibera della CDT del CR Sicilia di cui al CU n. 50 del 30.4.2008, pubblicato in data 2.5.2008;

\* \* \* \* \*

Il reclamo proposto dalla SS Scordia a questa Commissione Disciplinare Nazionale è inammissibile e deve pertanto essere respinto.

A tal fine occorre rilevare che, secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 68/A pubblicato in data 25.02.2008 e relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play-off e play-out, *"...l'eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale...deve essere proposto con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale..."*.

Orbene, dagli atti, risulta che l'odierna reclamante abbia inviato in proprio atto alla Società D'Annunzio non a mezzo telefax, bensì a mezzo raccomandata del 3.5.2008, con ciò violando la norma sopra richiamata, che prevede esclusivamente e tassativamente l'utilizzo del telefax per l'inoltro dei reclami alla controparte e ciò a tutela delle esigenze di celerità nella discussione e decisione dei reclami durante la fase dei play-off e play-out ed a garanzia della pienezza dei diritti di difesa della controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.  
avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 12 maggio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete